



Ministero della Difesa

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA



NUMERO 1 - 2025

NEWSLETTER RPCT

Al fine di standardizzare la modalità di pubblicazione delle informazioni a carattere obbligatorio in Amministrazione trasparente, l'ANAC ha approvato, con Delibera 495/2024, 3 nuovi schemi di pubblicazione (Allegati 1, 2 e 3) riguardanti le seguenti sezioni:

- *Utilizzo delle risorse pubbliche* (art. 4 bis D.lgs.33/2013);
- *Organizzazione* (art. 13);
- *Controlli su attività e organizzazione* (art. 31).

E' previsto un regime transitorio, di 12 mesi, durante il quale restano invariate le attuali modalità di rappresentazione degli obblighi in questione.

L'ANAC si riserva di valutare l'opportunità di emanare dedicate specifiche tecniche per rafforzare l'uniformità delle modalità di codifica e rappresentazione delle informazioni.

Sono state infine pubblicate, quale Allegato 4, *le Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione* ex D.lgs. 33/2013 (aggiornate al 26.11.2024). Esse contengono importanti disposizioni finalizzate a definire:

- I requisiti di qualità del dato;
- Le procedure di validazione;
- I controlli, anche sostitutivi;
- I meccanismi di garanzia e correzione.
- Le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali.

In merito all'argomento, si fa riserva di emettere ulteriori disposizioni.

Nella Delibera in titolo, l'ANAC conferma la centralità del sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, in virtù della capacità di gestire, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza", le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene. In particolare:

- I soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre Stazioni appaltanti qualificate, con la conseguenza che il soggetto qualificato deve assumere la responsabilità

ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Delibera n. 495 del 25 settembre 2024

Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi [...]

Delibera n. 467 del 23 ottobre 2024

Procedura aperta per l'appalto di servizi di refezione scolastica anno di esercizio 2024, con eventuale proroga anno 2025 [...]

dell'intera fase di gara. Ne consegue che, fermo l'obbligo dell'adozione della decisione a contrarre da parte della Stazione appaltante non qualificata, l'adozione da parte di quest'ultima di atti e provvedimenti propri della fase di affidamento determina una *elusione* del sistema di necessaria qualificazione.

- L' omessa qualificazione del soggetto che appalta una procedura oltre le soglie previste dall'art 62, comma 1, del Codice, può dar luogo all'attivazione dei poteri in capo all'Anac, di cui all'art. 220, co. 3, del D.lgs. 36/2023.

L'ANAC ha recentemente sanzionato un dirigente scolastico per presunte azioni ritorsive nei confronti di un proprio dipendente. Il dirigente, secondo il segnalante, avrebbe agito al solo scopo di punirlo per aver fatto emergere illeciti di varia natura mediante una segnalazione presentata al Referente del RPCT. Nel caso di sanzioni amministrative di questo tipo, è bene evidenziare che la sanzione viene irrogata direttamente al dirigente autore del gesto ritenuto ritorsivo. Quindi la responsabilità per le ritorsioni è personale e non dell'Amministrazione.

Il parere tratta il caso di un Accordo quadro e del suo grado di vincolatività anche con riferimento al principio di rotazione:

- se i materiali/servizi sono previsti da Accordo quadro, l'adesione, per la stazione appaltante, è obbligatoria;
- solo se l'accordo quadro è esaurito, non capiente o non copre la tipologia di materiale/servizio che necessita alla stazione appaltante, questa può procedere a un nuovo affidamento;
- se il materiale/servizio richiesto non è previsto dall'Accordo quadro, tale acquisto non potrebbe essere considerato una mera estensione dell'Accordo quadro stesso ma si è innanzi a un nuovo affidamento;
- nel caso di nuovo affidamento va rispettato comunque il principio di rotazione e, quindi, non ci si può rivolgere all'operatore economico che era parte dell'Accordo quadro, se non motivando adeguatamente la scelta fatta, la quale porta a derogare al principio di rotazione (sulla Rotazione, vedasi il "*Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro*", approvato da ANAC nell'Adunanza del 30.07.2024).

Il servizio supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture dei trasporti si è espresso circa il rapporto tra il MEPA e le Piattaforme di Approvvigionamento Digitali (PAD) che le stazioni appaltanti possono predisporre. Le PAD possono

Delibera n. 587 del 16 dicembre 2025

Presunte misure ritorsive subite a seguito di segnalazioni di illeciti ex art. 54-bis del d.lgs.165/01- Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 54-bis co. 6 primo periodo del d.lgs. 165/2001 [...]



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Parere MIT 3216 DEL 30.01.2025

Caso di un Accordo quadro e del suo grado di vincolatività anche con riferimento al principio di rotazione [...]

Parere MIT 3218 DEL 30.01.2025

Affidamento diretto di un servizio sulla PAD certificata della stazione appaltante [...]

essere considerate in alternativa al MEPA a condizione che (art. 62 D. Lgs. 36/2023) “siano certificate e garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento”. Specificamente sugli obblighi di ricorso al MEPA, il parere evidenzia che: “l’obbligo di ricorrere al MEPA quale mercato elettronico invece resta immutato ai sensi dell’art 1 comma 450 legge 296/2006, secondo periodo, per espressa previsione di legge per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche”.

Transparency International ha pubblicato l’edizione 2024 dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI), il principale indicatore globale della corruzione nel settore pubblico. L’Indice assegna un punteggio a 180 Paesi e territori di tutto il mondo.

Il punteggio dell’Italia nel CPI 2024 è di 54 e colloca il Paese al 52° posto (dal 42esimo posto dell’anno precedente) nella classifica globale ed al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea. Nell’ambito di una tendenziale crescita, con +14 punti dal 2012, il CPI 2024 segna il primo calo dell’Italia.

Il passaggio alla 52esima posizione nella classifica globale dell’indice di Transparency International segna per l’Italia un “brusco salto indietro, estremamente preoccupante, e vanifica tanti sforzi fatti negli ultimi anni, guadagnando credibilità interna ed internazionale.”, ha detto Giuseppe Busià, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).



Rapporto di Transparency International

Presentato il Rapporto sulla percezione della corruzione in Italia [...]

SCADENZE ED APPUNTAMENTI



Comunicazione dati relativi agli ACG pervenuti nel Trimestre precedente	✓
Termine massimo entro cui eseguire gli aggiornamenti in "Amministrazione Trasparente" ai fini del successivo monitoraggio del Responsabile, relativo al 2° semestre	✓
1^ Segnalazione semestrale PERSOMIL e PERSOCIV su provvedimenti disciplinari/penali	✓
Piano della rotazione ordinaria	28/02
Comunicazione delle proposte ed iniziative connesse alla programmazione della Giornata della Trasparenza	30/03
Considerazioni Referenti su segnalazione PERSOMIL e PERSOCIV	31/03
Comunicazione dati relativi agli ACG pervenuti nel trimestre precedente	10/04



AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE



**Date e iniziative per promuovere
la Trasparenza da definire a
cura di ciascun Referente**



CONTATTI

STRUTTURA DI SUPPORTO AL RPCT - Viale dell'Università, 4 (Roma) - ssrpct@postacert.difesa.it